



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Settore II - Finanziario

Responsabile Dr.ssa Gallicchio Marirosa

DETERMINAZIONE

N. 201 del 26/11/2024

REGISTRO GENERALE

N. 1194 del 26/11/2024

OGGETTO:	CCNL Funzioni Locali 16.11.2022- Costituzione fondo risorse decentrate - Anno 2024
-----------------	---

Il Responsabile vicario del SETTORE II- FINANZIARIO, Dr.ssa Pina Iannielli

Premesso che:

- il Decreto del Sindaco N.11 del 26.07.2024 dispone sull'assegnazione temporanea di funzioni vicarie di Settore in caso di assenza e/o impedimento del Responsabile Titolare ed assegna le relative funzioni vicarie alla dr.ssa Pina Iannielli, in caso di assenza e/o impedimento del Responsabile del Settore II;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 11/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2024/2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 21/12/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 17/01/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026;

Premesso che:

- il D.lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:
 - ❖ RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - ❖ RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti e richiamati:

- la **deliberazione della DGC n. 101 del 19/09/2024** avente ad oggetto *Costituzione e nomina della Delegazione Trattante di Parte Datoriale per la stipula dei contratti collettivi decentrati integrativi e individuazione dei Rappresentanti dell'Amministrazione in sede di confronto con la Delegazione di Parte Sindacale*;
- la **deliberazione della DGC n. 138 del 24/11/2023** avente ad oggetto *Linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Datoriale per la contrattazione collettiva decentrata integrativa-Triennio 2023/2025*;
- la **Determinazione n. 202 del 24/11/2023** del Responsabile del Settore II ad oggetto *"Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022"*;
- la seduta del 30/11/2023, nel corso della quale le parti negoziali hanno sottoscritto l'**IPOTESI** di contratto collettivo Decentrato Integrativo del Personale dipendente del Comune di AVIGLIANO PARTE GIURIDICA e PARTE ECONOMICA per il *Triennio 2023-2025*;
- la **Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria** trasmessa al Revisore dei Conti del Comune di AVIGLIANO e certificata in data 07/12/2023;
- la **deliberazione della DGC n.144 del 11/12/2023** con cui si è autorizzato il Presidente della delegazione di Parte Datoriale alla sottoscrizione definitiva del CCDI del Personale dipendente del Comune di Avigliano, siglato in data 30/11/2023, contenente Parte GIURIDICA e Parte ECONOMICA per il Triennio 2023-2025;
- il **CCDI del Personale Dipendente del Comune di Avigliano, sottoscritto in via definitiva in data 12/12/2023**, contenente sia la **PARTE GIURIDICA** e sia la **PARTE ECONOMICA** per il **triennio 2023-2025**;
- l'**art. 3 del CCDI (Durata - Revisione)**:
 - **comma 1**, il quale prevede che il CCDI del Comune di Avigliano ha durata triennale, riguarda il periodo 2023-2024-2025 sia per la parte giuridica che per la parte economica e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4, del CCNL 11/16/2022, fatta salva la volontà delle parti di procedere ad una sua revisione, parziale o totale;
 - **comma 4**, il quale dispone che il CCDI del Comune di Avigliano, per quanto specificamente attiene alla destinazione e ai criteri di ripartizione delle risorse decentrate, ha parimenti durata triennale;
- l'**art. 10 del CCDI (Verifiche dell'attuazione del contratto e revisione dei criteri di riparto delle risorse)**:
 - **comma 1**, il quale prevede che il CCDI del Comune di Avigliano ha durata triennale, sia per quanto attiene la parte giuridica, sia per quanto attiene i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7, comma 4 lett. a) del CCNL 16.11.2022, fatta salva la necessità di rinegoziare detti criteri, qualora richiesto di una delle Parti;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia*

di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2024;

Preso atto che la Corte dei Conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.*

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che:

- l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;*
- dunque, alla luce delle citate disposizioni, viene superato definitivamente il limite del trattamento accessorio del 2016, costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, che garantisca il valore medio pro-capite;

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: *“Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019”;*

Preso atto che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 ha fatto proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2024;

- l'adeguamento del limite può avvenire solo in senso positivo, ritenendosi confermato il limite originario, come disposto in verità dal Dm 17 marzo 2020, in caso di diminuzione del personale rispetto al 31/12/2018;
- l'articolo 23, comma 2, non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere a riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio ([Corte dei conti Campania delibera n. 97/2020](#) - [Corte dei Conti Lombardia delibera 95/2020](#) - [Corte dei conti Campania delibera n. 23/2021](#));

Dato atto che:

- come precisato dalla deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, le risultanze della ricostituzione del fondo del personale non dirigenziale sono state inviate al revisore contabile dell'Ente con nota prot. 17997 in data 30.10.2024, per la certificazione di competenza;
- a tale richiesta l'organo di revisione ha fatto riscontro con il parere a verbale N.17 del 14.11.2024, acquisito al protocollo dell'Ente in data 18.11.2024 al n. 19021, che si allega;

Rilevata la propria competenza funzionale all'adozione del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Considerato che gli stanziamenti sul bilancio 2024 sono avvenuti nel rispetto dei limiti di spesa vigenti in materia di personale e che i documenti programmatici sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa per il personale;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Viste le Linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Datoriale per la contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al Triennio 2023/2025, approvate con DGC n. 138 del 24.11.2023, confermate con DGC n. 53 del 31.10.2024, ove viene, altresì, riconosciuto l'incremento dello 0,22% del monte salari 2018 ex art. 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 per il triennio 2023-2024-2025;

Visto il CCDI del Personale Dipendente del Comune di Avigliano, **sottoscritto in via definitiva in data 12/12/2023**, contenente **PARTE GIURIDICA e PARTE ECONOMICA** per il **triennio 2023-2025**;

Dato atto che la presente determinazione viene trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il CCNL delle Funzioni locali 16.11.2022;

Visto il CCDI del Personale Dipendente del Comune di Avigliano valevole per il triennio 2023-2024-2025, sottoscritto in data 12/12/2023;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **Di costituire**, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell'art. 79 e 80 del CCNL del comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022, il **Fondo Risorse decentrate - anno 2024** - come specificato nel prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A).
2. **Di confermare** che per effetto della presente determinazione di costituzione fondo, le risorse del salario accessorio ivi calcolate coprono integralmente la destinazione prevista a valere sugli utilizzi per l'anno 2024 disposti in sede di contrattazione decentrata sottoscritta in data 12/12/2023, per il triennio 2023-2024-2025:
 - ❖ (CCNL 16.11.2023, art. 80 comma 1) **INDENNITA' FISSE (A)** - Utilizzi Anno 2024 (previsti): euro 81.641,08
 - ❖ (CCNL 16.11.2023, art. 80 comma 2) **ISTITUTI CONTRATTUALI (B)** - Utilizzi Anno 2024: euro 159.718,44
 - ❖ **Incentivi NON soggetti a limite (C)** - Utilizzi Anno 2024: euro 100.000,00
 - ❖ **TOTALE GENERALE (A+B+C)** - Utilizzi Anno 2024: euro 341.359,52
3. **Di dare atto** che per effetto della presente determinazione di costituzione fondo risorse decentrate per l'anno 2024 e della conseguente applicazione delle voci che lo compongono, rimangono integralmente coperti gli istituti e gli utilizzi previsti per l'anno 2024, sopra riepilogati, come specificamente finanziati in sede di contrattazione per il triennio 2023-2024-2025.
4. **Di dare atto** che il CCDI del Comune di Avigliano sottoscritto in data 12/12/2023, per il triennio 2023-2024-2025, dispone:
 - A. le **risorse decentrate stabili** vengono utilizzate
 - prioritariamente per il pagamento delle quote di destinazione fisse
 - in subordine per il pagamento delle indennità del salario accessorio necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale.
 - B. la **restante quota del fondo-parte stabile**, unitamente alle **eventuali risorse di parte variabile**, alle **economie di parte stabile di anni precedenti**, viene utilizzata
 - per il finanziamento delle varie indennità contrattuali
 - per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale.
 - C. gli **eventuali risparmi** derivanti da **somme non utilizzate e non attribuite** in sede di liquidazione degli istituti contrattuali incrementano il fondo complessivo annualmente destinato alla performance organizzativa ed individuale e confluiscono, in sede di liquidazione, nelle corrispondenti premialità.
5. **Di dare atto** che anche per l'anno 2024, in relazione alle somme stanziare in sede di contrattazione decentrata (CCDI del Personale NON dirigente - Parte GIURIDICA ed ECONOMICA triennio 2023-2025 -, sottoscritto in via definitiva in data 12/12/2023):
 1. il totale degli utilizzi previsti dall'art. 80, comma 2, CCNL 16/11/2022 corrisponde al totale delle risorse rese annualmente disponibili ai sensi dell'art. 80, comma 1, CCNL 16/11/2022;
 2. le voci di "utilizzo" finanziate con le risorse stabili (comprese quelle indicate nell'art. 80, comma 1, CCNL 16/11/2022: differenziali stipendiali progressioni storiche, indennità di comparto, ecc.) non superano il totale costituzione fondo parte stabile;
 3. le risorse con vincolo di destinazione (es. risorse art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018) finanziano per lo stesso importo i corrispondenti incentivi (es. riportati nella voce art. 80, comma 2, lett. g), CCNL 16/11/2022);

4. la parte prevalente delle risorse variabili (almeno il 50%) viene destinata agli incentivi legati alla performance ed alle varie indennità, nonché almeno il 30% di tali risorse alla performance individuale (art. 80, comma 3, CCNL 16/11/2022), ossia:
 - a. vengono destinate ai trattamenti economici di cui al comma 2, lett. a (performance organizzativa), b (performance individuale), c (indennità condizioni di lavoro), d (indennità turno, reperibilità, compensi art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000), e (indennità specifiche responsabilità), f (indennità di funzione e di servizio esterno Polizia Locale) la parte prevalente (almeno il 50%) delle risorse variabili del fondo ex art. 79, comma 2 (con esclusione delle lettere c – risorse specifiche disposizioni di legge, f – risorse destinate ai messi notificatori, g – trattamenti accessori destinati ai dipendenti delle case da gioco);
 - b. vengono destinate alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

6. **Di dare atto** che:

- la determinazione del fondo operata per l'anno 2024 è avvenuta nel rispetto della disciplina contrattuale di comparto;
- le Linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Datoriale per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, approvate con DGC n. 138 del 24.11.2023, confermate con DGC n.53 del 31.10.2024 e le disposizioni del CCDI del Personale Dipendente del Comune di Avigliano, siglato in data 30/11/2023, abbracciano il Triennio 2023/2025;
- ciononostante, annualmente, con apposita determinazione del Settore Finanziario, si provvederà a verificare la costituzione del Fondo il quale, in ogni momento, potrà essere rideterminato anche in corso d'anno alla luce di eventuali evoluzioni normative o contrattuali in materia o situazioni che giustifichino la revisione degli importi ivi riepilogati.

7. **Di dare atto** che la costituzione del Fondo 2024:

- rispetta il vincolo di cui all'art. 23, co.2, del D.Lgs. 75/2017 e di contenimento della spesa;
- rispetta le prescrizioni contenute nell'art.40, co.3-quinques, 2°periodo, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e nell'art.79 comma 6, del CCNL 16.11.2022.

8. **Di attestare** che il fondo delle risorse decentrate del personale non dirigenziale relativo all'anno 2024 trova integrale copertura nelle disponibilità del bilancio di previsione 2024 – 2025, esercizio 2024.

9. **Di dare atto** che gli oneri previdenziali e l'Irap trovano copertura negli appositi capitoli di bilancio 2024/2025.

10. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

11. **Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, co.2, D.Lgs. n. 165/2001.

12. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marirosa GALLICCHIO.

13. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale delle determinazioni e pubblicata integralmente all'albo pretorio digitale on-line di questo ente.

Allegato A

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse STABILI	
unico importo consolidato anno 2017 - (art. 67 c.1 ccnl 21.5.2018) - come certificato dall'organo di revisione contabile	218.843,61
RIA e assegni ad personam personale cessato - art. 67, comma 2, lett. c) antecedenti	41.467,71
RIA e assegni ad personam personale cessato - art. 67, comma 2, lett. c) dal 01/01/2018 al 31/12/2022	10.003,51
RIA e assegni ad personam personale cessato - art. 67, comma 2, lett. c) 2024	1.523,34
eventuali risorse riassorbite (art. 2, c. 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)	-
oneri trattamento economico del personale trasferito (quota obblighi di legge)	-
oneri trattamento economico del personale trasferito (quota scelte dell'ente)	-
riduzioni stabili del fondo per lavoro straordinario	-
maggiori trattamenti economici per incremento stabile delle dotazioni organiche	-
trattamento economico accessorio del personale stabilizzato (art. 20, d.lgs. 75/2017)	-
DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015 (ART. 9, COMMA 2BIS D.L. 78/2010)	-34.863,89
TOTALE risorse STABILI	236.974,28
Risorse VARIABILI soggette a LIMITAZIONE	
sponsorizzazioni, accordi collaborazione, ecc. - (art. 43, l. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), CCNL 1998-2001)	-
recupero evasione IMU - (art. 4, c.3, CCNL 2000-2001; art. 3, c. 57, l.662/1996, art. 59, c.1, lett. p), d.lgs 446/1997)	-
integrazione 1,2% - (art. 67, c.4, CCNL 21.5.2018)	-
messi notificatori - (art. 54, CCNL 14.9.2000)	-
personale delle case da gioco - (art. 63, c. 3, lett. g), CCNL 21.5.2018)	-
compensi una tantum (frazione di r.i.a.) per personale cessato (art. 67, c.3, lett. d), CCNL 21.5.2018)	395,04
conseguimento degli obiettivi dell'ente (art. 67, c. 5, CCNL 21.5.2018)	
DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	
Totale Risorse VARIABILI soggette a LIMITAZIONE (art. 23, D.lgs. 75/2017)	395,04
TOTALE risorse STABILI e risorse VARIABILI	237.369,32
TOTALE fondo da assoggettare al LIMITE fondo anno 2016 - Art. 23, comma 2 D. Lgs. 75/2017	237.369,32
Limite fondo anno 2016	216.613,26
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO PER RICONDUZIONE AL LIMITE ANNO 2016	20.756,06
Fondo ricondotto al limite 2016 (A)	216.613,26
Incrementi di parte stabile non assoggettati al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 - da CCNL 21/05/2018 e 16/11/2022	
Incremento di euro 83,20 su base annua per dipendente (in servizio al 31.12.2015) (art. 67, c. 2, lett. a - CCNL 21/05/2018)	4.409,60
(3b) differenze degli incrementi retributivi a regime per le progressioni orizzontali (art. 67, c. 2, lett. b - CCNL 21/05/2018)	2.673,19
incremento 0,20% monte salari 2001 - (art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018) - vedi orientamento aran cfl 15 - CCNL 21/05/2018)	3.619,46
CCNL 16/11/2022 - Art. 79, comma 1, lett. b): un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;	3.464,50

CCNL 16/11/2022 - Art. 79, comma 1, lett. d): di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	2.777,97
CCNL 16/11/2022, ART, 79, COMMA 1bis: A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. - DAL 01/01/2024	5.847,51
TOTALE importi NON assoggettati a Limite come da CCNL 21/05/18 E 16/11/22 (B)	22.792,23
TOTALE FONDO DISPONIBILE (C) = (A+B)	239.405,49
Incrementi di parte variabile NON assoggettati al LIMITE di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 da disposizioni contrattuali 16/11/2022	
CCNL 16/11/2022 - ART. 79, COMMA 3: In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. - QUOTA FONDO	1.954,03
EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNO PRECEDENTE	
TOTALE incrementi NON soggetto al LIMITE rinvenienti da disposizioni contrattuali - CCNL (D)	1.954,03
TOTALE parziale (C+D)	241.359,52
Incrementi di parte variabile NON assoggettati al LIMITE di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 da specifiche disposizioni di legge	
risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa - (art. 15, c. 1, lett. k); art. 16, commi 4-5-6, dl 98/2011)	-
incentivi per funzioni tecniche - (art. 45 d. lgs. 36/2023)	80.000,00
ISTAT	5.000,00
sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi ISTAT, ecc. - (art. 43, l. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), CCNL 1998-2001)	-
eventuali risparmi della gestione del fondo per lavoro straordinario - (art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.5.2018)	-
integrazione del fondo per trasferimenti di personale - (art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.5.2018)	-
compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (art. 27, CCNL 14/9/2000)	-
incentivo per potenziamento riscossione entrate - (art. 1, c. 1091, l. 145/2018)	10.000,00
incentivi da condono edilizio - (art. 32, c.40, D.L. n. 269/2003 convertito in l. 326/2003)	5.000,00
TOTALE incrementi NON soggetto al LIMITE rinvenienti da disposizioni di legge e CCNL (E)	100.000,00
TOTALE complessivo del FONDO (F) = C+D+E	341.359,52
FONDO Incaricati di EQ - limite anno 2016	67.357,25
INCREMENTO fondo personale da CCDI	10.000,00
TOTALE fondo E.Q. ANNO 203	77.357,25

Il Responsabile vicario del Settore II - Finanziario

Firmato digitalmente

Dr.ssa Pina Iannielli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione